



**DISCIPLINARE
REGOLAMENTO DI FORMAZIONE
PER TECNICI E UFFICIALI DI GARA
CINO FILIA SPORTIVA**

INDICE

PREMESSA – IL PROGRAMMA FEDERALE DELLE QUALIFICHE.....	1
ART. 1 – NORME COMUNI	1
ART. 2 – REVISIONI E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI	2
ART. 3 – NORME DISCIPLINARI	2
ART. 4 – QUALIFICHE E COMPETENZE DEGLI OPERATORI SPORTIVI.....	2
ART. 5 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ATTIVITÀ DIDATTICA.....	3
ART. 6 – FORMATORI DOCENTI ED ESAMINATORI	3
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE	4
ART. 8 – ALBO FEDERALE DEGLI OPERATORI SPORTIVI E CINOFILI FIDASC.....	4
ART. 9 – AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI QUALIFICA	5
ART. 10 – AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE	5
ART. 11 – MODELLO ETICO E BENESSERE ANIMALE	6
TITOLO 1 – TECNICI SPORTIVI.....	7
ART. 1.1 – TECNICO SPORTIVO DI PRIMO LIVELLO	7
ART. 1.2 – TECNICO SPORTIVO DI SECONDO LIVELLO	7
ART. 1.3 – TECNICI SPORTIVI DI TERZO E QUARTO LIVELLO	8
TITOLO 2 – UFFICIALI DI GARA.....	9
ART. 2.1 – UFFICIALE DI GARA DI PRIMO LIVELLO (ALLIEVO).....	9
ART. 2.2 – UFFICIALE DI GARA DI SECONDO LIVELLO (REGIONALE)	9
ART. 2.3 – UFFICIALI DI GARA DI TERZO E QUARTO LIVELLO	10
TITOLO 3 – RUOLI COMPLEMENTARI	11
ART. 3.1 – EDUCATORI CINOFILI SPORTIVI	11
ART. 3.2 – FIGURANTI E COMMISSARI DI GARA.....	11

PREMESSA – IL PROGRAMMA FEDERALE DELLE QUALIFICHE

Il Regolamento disciplina il Programma Federale per la formazione degli operatori sportivi, adottato dalla FIDASC in quanto Federazione Sportiva Nazionale, affiliata al cono che intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e degli ufficiali di gara. Il sistema intende anche costituire un quadro di riferimento per la formazione delle figure tecniche che operano nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva che intendano conformarsi alle linee guida federali.

Il Programma Federale di formazione e qualifica definisce i principi generali, i requisiti e le modalità per accedere ai percorsi stabiliti, omogenei e coerenti rispetto al Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) organizzato da Sport e Salute.

In particolare, il Programma Federale fa propri gli elementi che assicurano al progetto criteri di qualità e possono essere così sintetizzati:

- l'articolazione della formazione che può prevedere diversi livelli di qualificazione con funzioni, compiti e responsabilità differenziate;
- il passaggio da una formazione costruita sul numero di ore erogate ad una formazione definita dal raggiungimento di competenze necessarie per esercitare al meglio le funzioni previste per ciascun livello;
- il riconoscimento, nel percorso formativo degli operatori sportivi, delle esperienze maturate e delle competenze raggiunte anche in ambiti formativi formali, non formali e informali;
- l'attuazione di un sistema di crediti, valorizzando il loro riconoscimento e la loro trasferibilità;
- l'introduzione di una duplice certificazione: la qualifica e l'abilitazione, con la conseguente attenzione all'importanza della formazione permanente;
- l'apertura ad altre figure professionali che possono avere dei percorsi formativi paralleli o integrati con quelli degli operatori sportivi.

ART. 1 – NORME COMUNI

Il Regolamento, con i relativi Allegati, si applica ai **programmi di formazione** (intesa come sistema attraverso il quale si qualificano gli Operatori sportivi, nelle diverse classi e livelli) e alle **attività didattiche** (con tali intendendosi i piani individuali orientati alla preparazione degli Atleti agonisti e amatoriali, nelle diverse discipline e specialità sportive).

Il Regolamento e i suoi Allegati sono approvati dal Consiglio Federale della F.I.D.A.S.C. – Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal C.O.N.I.), su proposta del Presidente, sentita la **commissione** per quanto attiene i ruoli di **Tecnico**, e in armonia con la Commissione Nazionale Arbitri per quanto attiene i ruoli di **Ufficiale di Gara** e **ruoli complementari**. Nel prosieguo del documento le sigle FIDASC e CONI saranno rappresentate senza il punto di abbreviazione tra le iniziali.

Per quanto nel presente Regolamento non espressamente indicato, si fa riferimento alle Leggi della Repubblica Italiana e a tutti gli atti aventi forza di legge, alle Disposizioni e Ordinanze emanate dagli organismi legislativi, esecutivi e amministrativi in materia di sport, salute, igiene, sicurezza e ogni altra materia per quanto applicabili alla pratica sportiva.

ART. 2 – REVISIONI E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

Ogni revisione e aggiornamento successivo alla data di prima pubblicazione del seguente Regolamento viene sinteticamente riepilogata nel prospetto seguente:

data approvazione	in vigore dal	principali elementi di novità
GG/MM/2023	GG1/MM/2023	non applicabile (prima pubblicazione)

ART. 3 – NORME DISCIPLINARI

L'accesso al sistema di qualifiche per Tecnici, Ufficiali di Gara e ruoli complementari disciplinato dal presente Regolamento è subordinato a una **reputazione specchiata ed esemplare condotta sportiva**; pertanto è inibito a coloro che abbiano subito negli ultimi 5 anni condanna passata in giudicato e una pena alla reclusione superiore a 1 anno per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la moralità e il buon costume, nonché per ogni fattispecie di maltrattamento e di condotta contraria al benessere animale.

Ai candidati su cui gravino carichi pendenti per reati delle specie sopra indicate è fatto obbligo di darne notizia alla Segreteria FIDASC, che tratterà l'informazione in conformità alla normativa applicabile in materia di privacy. La mancata segnalazione, qualora scoperta, comporta l'esclusione dal ruolo.

L'accesso al sistema è altresì inibito a quanti abbiano subito squalifiche o altre sanzioni superiori a un anno da parte del CONI, della FIDASC, di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 4 – QUALIFICHE E COMPETENZE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Una qualifica equivale ad una certificazione formale di competenza, rispetto a precisi standard di riferimento, da parte delle autorità federali. Essa può essere acquisita in uno o più dei seguenti modi:

- un percorso formale o la combinazione di percorsi formativi diversi;
- il riconoscimento di apprendimenti (formali, ma anche non formali e informali), curriculum sportivo ed esperienze precedenti, in coerenza con la normativa VAE/RVA UNESCO;
- il riconoscimento di una qualifica conseguita presso altri Organismi cinofili e sportivi, italiani ed esteri, in conformità a quanto disposto dal SNaQ.

Per ciascuna di tali modalità sono specificamente formalizzate eventuali eccezioni e condizioni, nei pertinenti articoli del presente Regolamento.

Le seguenti competenze di carattere generale sono individuate in comune, coerentemente con quanto previsto dal SNaQ, per quanto non diversamente specificato negli articoli relativi a ciascuna delle diverse figure di Tecnici, Ufficiali di Gara e ruoli complementari:

1. al **Primo Livello** non sono attribuite competenze per operare in autonomia nel proprio ruolo ;
2. al **Secondo Livello** sono attribuite competenze per operare in autonomia in un contesto nazionale negli ambiti di competenza ;
3. al **Terzo Livello** sono attribuite competenze per operare in autonomia in un contesto nazionale ed erogare formazione negli ambiti di competenza;
4. al **Quarto Livello** sono attribuite competenze per operare in autonomia in un contesto globale (internazionale), dare indirizzo e stabilire piani formativi per le figure dei primi tre livelli nel proprio ambito di competenza.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ATTIVITÀ DIDATTICA

L'attività di formazione si distingue dall'attività didattica che ha l'obiettivo di preparare Atleti agonisti e amatoriali per la partecipazione a eventi sportivi (Tornei e Campionati) nelle diverse discipline e specialità sportive previste dalla Federazione.

L'attività **didattica** si svolge ordinariamente presso le associazioni sportive dilettantistiche FIDASC sotto la direzione di un operatore qualificato almeno come Tecnico sportivo di 2° Livello, eventualmente coadiuvato da Tecnici sportivi di 1° Livello. Apposite sessioni formative, per esempio sotto forma di stage, possono essere condotte da operatori qualificati almeno come Ufficiale di Gara di 2° Livello, per migliorare la conoscenza da parte degli Atleti dei Regolamenti delle diverse discipline/specialità e la relativa applicazione.

L'attività di **formazione** si svolge secondo piani e programmi preordinati, articolati in moduli fruibili anche singolarmente da parte degli aventi diritto, al termine di ciascuno dei quali la Scuola organizzatrice autorizzata **rilascia un'attestazione**. Il fine ultimo della formazione è la preparazione dei candidati a sostenere gli esami per il conseguimento di una qualifica secondo le previsioni del presente Regolamento. La docenza per le attività di formazione è affidata a operatori cinofili/sportivi qualificati come indicato nel successivo articolo 6.

ART. 6 – FORMATORI DOCENTI ED ESAMINATORI

Le seguenti disposizioni di carattere generale valgono per quanto non diversamente o più dettagliatamente disciplinato nei Titoli specifici per la **formazione e qualifica** di ciascun ruolo:

- i **programmi di formazione** sono approvati dal Consiglio Federale FIDASC tenendo conto delle proposte e dei pareri della commissione Supervisor , che vagliano anche eventuali suggerimenti sottoposti dai Formatori (Tecnici e Ufficiali di Gara di Terzo e Quarto Livello);
- i **corsi di formazione** per operatori sportivi di 3° e 4° Livello si svolgono in ogni caso a carattere nazionale; i corsi di formazione per operatori sportivi di 1° e 2° Livello si svolgono a carattere nazionale oppure regionale presso le ASD affiliate FIDASC.
- gli operatori sportivi di 3° e 4° Livello (Tecnici e Ufficiali di Gara) esercitano la formazione e dirigono i corsi per gli operatori sportivi di livello inferiore;
- i **componenti della Commissione Esaminatrice (Supervisor)** sono individuati dalla federazione , sentito il Coordinatore Nazionale tra quelli presenti nell'allegato n.ro 2 (Elenco dei supervisor) e hanno diritto a massimo 4 visite per ogni corso , escluso il giorno o i giorni di esame . Al termine delle visite il supervisore dovrà redigere una relazione sull'andamento del corso che invierà al Coordinatore Nazionale ;
- nella designazione in Commissione di esame si privilegia la scelta di un Supervisore tra quelli **geograficamente più vicini**, a condizione che non abbiano preso parte al corpo di formazione del corso;
- le **commissioni Esaminatrice** per ciascun Livello formativo:
 - devono comprendere 1 componente (designato dal coordinatore tra i Supervisor titolari abilitati) che assume il ruolo di presidente di commissione;
 - altri eventuali componenti devono essere per quanto possibile individuati tra gli operatori sportivi di 4° Livello o professionisti iscritti in appositi albi (es. medici veterinari, medici dello sport, ecc.);
 - la Commissione Esaminatrice è nominata dal Presidente Federale o dal Segretario Generale su indicazione del Coordinatore Nazionale ;
 - in caso di impossibilità sopravvenuta del Presidente della Commissione, sarà nominato un supplente;
 - la data prevista di esame viene stabilita antecedentemente all'inizio dei corsi.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le ASD FIDASC che si propongono di ospitare i corsi di formazione per operatori sportivi hanno la responsabilità di provvedere a tutto quanto è necessario allo svolgimento degli stessi e alle relative sessioni di esame, sulla base dei seguenti principi:

- i Supervisor e i professionisti esterni incaricati hanno diritto al **rimborso delle spese** di viaggio, vitto, alloggio e a una **diaria giornaliera** stabilita dalla Federazione; le spese della Commissione di esame sono a carico della ASD ;
- i **professionisti esterni** incaricati dalla Federazione (es. veterinari, psicologi, addestratori, educatori di rango internazionale) incaricati per la docenza in specifici moduli formativi devono possedere idonee abilitazioni verificabili ;
- per le componenti di **teoria in aula** è consentito, d'intesa con il docente, l'utilizzo di sistemi di formazione a distanza (aula virtuale, videoconferenza) e auto-formazione (nella misura massima del 25% del monte-ore complessivo, da comunicare all'atto dell'iscrizione);
- il corrispettivo richiesto ai partecipanti deve essere **ripartito** in una quota per la formazione e una di ammissione all'esame;
- la **quota di ammissione all'esame** è dovuta da parte di tutti gli allievi che intendono sostenerlo;
- ai **candidati in possesso dei requisiti** (documentati e riscontrati dalla Federazione come da art. 4) è richiesta una specifica quota di ammissione all'esame, fissata dalla Federazione, che dà diritto a sostenerlo su tutto il territorio nazionale presso qualsiasi Commissione di esame ASD FIDASC;
- per lo svolgimento degli esami di Ufficiale di Gara, devono essere resi **disponibili almeno 3 Atleti** che simulino una gara di categoria base/propedeutica e 3 Atleti che simulino una gara di categoria competitiva nella disciplina/specialità sportiva da esaminare, eventualmente invitando a partecipare anche altre associazioni sportive dilettantistiche.

Per l'effettuazione dei corsi, le ASD possono avanzare richiesta scritta compilando la modulistica prescritta, da inviare in via ufficiale direttamente all'Ufficio Formazione FIDASC, che verifica se la Scuola sia in regola con i requisiti prescritti e delibera in merito all'autorizzazione.

ART. 8 – ALBO FEDERALE DEGLI OPERATORI SPORTIVI E CINOFILI FIDASC

La Federazione tiene distinti l'**Albo dei Tecnici** (disciplinati dal Titolo 1 del presente Regolamento) e l'**Albo degli Ufficiali di Gara** (disciplinati dal Titolo 2 del presente Regolamento), essendo le due carriere equipollenti ma esclusive l'una rispetto all'altra. Negli Albi Federali i ruoli sono identificati rispetto ai livelli e alle competenze agli stessi corrispondenti.

L'**Albo dei ruoli complementari** include i ruoli essenziali nello svolgimento degli eventi sportivi per la loro funzione di supporto e assistenza all'Ufficiale di Gara giudicante (figuranti, commissari di campo e altre figure ausiliarie disciplinati dal Titolo 3 del presente Regolamento), in cui possono essere inseriti profili anche già qualificati come Ufficiali di Gara o come Tecnici (in questo caso non incompatibili perché non giudicanti), indipendentemente dal loro livello di qualifica. Nell'Albo dei ruoli complementari sono altresì elencati gli *Educatori cinofili*, che non esercitano funzioni nell'ambito degli eventi sportivi, ma che rappresentano un ruolo essenziale per l'impostazione della corretta armonia tra uomo e cane, nel contesto sociale come in quello sportivo.

L'iscrizione all'Albo per gli aventi diritto è gratuita e subordinata al rinnovo del tesseramento per l'anno in corso

ART. 9 – AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI QUALIFICA

Sono ammessi di diritto a sostenere gli esami per l'ottenimento delle qualifiche disciplinate dal presente Regolamento tutti gli Atleti, **in regola con il tesseramento** per l'anno in corso presso un'associazione sportiva dilettantistica FIDASC, in possesso dei **seguenti requisiti**:

- possesso della **qualifica del Livello inferiore** a quello cui si è candidati (per i livelli superiori al 1°) o possesso di titolo equipollente (sono sempre validamente accettati quelli conseguiti in ordine a un sistema di formazione accreditato SNaQ per la stessa disciplina e specialità, nonché quelli assimilabili in coerenza con la valutazione VAE/RVA);
- frequentazione con profitto, attestata dalla Scuola di Formazione ospitante, dei **Moduli formativi** richiesti per il conseguimento dei necessari crediti formativi (qualora siano stati acquisiti in altro contesto cinofilo sportivo, l'equipollenza dovrà essere documentata e riscontrata rispetto alla durata e alla qualifica del programma formativo svolto);
- alternativamente alla frequentazione dei Moduli formativi di cui al punto precedente, documentata **esperienza già maturata** e riscontrabile per il ruolo e frequentazione dei Moduli integrativi eventualmente stabiliti;
- **assenza dei pregiudizi** di cui all'art. 3 del presente Regolamento e possesso delle ulteriori certificazioni eventualmente richieste per il ruolo (es. per i ruoli complementari di cui al Titolo 3).

I **titoli equipollenti** eventualmente conseguiti al di fuori della FIDASC devono essere adeguatamente documentati affinché siano riscontrati dalla Federazione sulla base dell'istruttoria disposta dagli organi di coordinamento competenti.

Tutti gli esami richiedono una **prova di teoria** (specifica per il ruolo e indicata negli articoli pertinenti del presente Regolamento) e una **prova pratica** (consistente in una dimostrazione/simulazione di lavoro coerente con il ruolo e il livello richiesto).

ART. 10 – AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE

Per conservare la possibilità di esercizio, è richiesta la presenza agli incontri di aggiornamento (pianificati ove possibile annualmente e) convocati dalla Federazione con congruo anticipo, da svolgere anche attraverso strumenti di formazione a distanza. L'obbligo di aggiornamento per gli operatori sportivi "in carriera" decorre dall'anno successivo a quello dell'ottenimento dell'ultima qualifica, e l'aggiornamento è previsto dopo 5 anni di permanenza nel livello.

Gli operatori sportivi di 1° Livello sono esentati dall'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento, in quanto maggiormente incentivati a frequentare corsi di formazione per la qualifica superiore.

Gli operatori sportivi di 4° Livello sono esentati dall'obbligo di frequentazione di corsi di aggiornamento – benché caldamente raccomandati – ma sono comunque tenuti a mantenere un proficuo scambio di informazioni con i referenti e gli organismi consultivi e di coordinamento federali al fine di garantire metodologie condivise per una pratica sportiva omogenea su tutto il territorio nazionale.

ART. 11 – MODELLO ETICO E BENESSERE ANIMALE

Tutti gli operatori sportivi federali, siano essi Tecnici o Ufficiali di Gara, sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale approvato dalla FIDASC e dal CONI, impegnandosi a promuovere un modello etico improntato al più perfetto spirito sportivo (nel rispetto di tutti gli Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara, dirigenti e delegati federali) e alla salvaguardia e tutela del benessere animale del cane.

La valutazione dell'idoneità delle condizioni fisiche, atletiche e psicologiche dei cani per svolgere le attività previste dai percorsi di formazione e qualifica è demandata alla professionalità del Veterinario incaricato per il corso o – in mancanza – alla decisione collegiale della Commissione, che ha facoltà di escludere dalle prove i soggetti ritenuti non idonei.

TITOLO 1 – TECNICI SPORTIVI

ART. 1.1 – TECNICO SPORTIVO DI PRIMO LIVELLO

Il Primo Livello non corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un Tecnico ad agire immediatamente in autonomia sul campo, ma serve all'introduzione/avvicinamento alla carriera, esercitando le seguenti funzioni:

- coadiuva (non sostituisce) il Tecnico sportivo di 2° Livello all'interno dei centri cinofili sportivi con particolare riferimento alla gestione del cane, alla conduzione da parte di Atleti principianti, eventuale controllo del canile e dei box, primo soccorso BSLD, attività promozionale, utilizzo della metodologia didattica prevista per la preparazione alle specialità sportive ammesse dalla Federazione;
- può affiancare il Tecnico sportivo cinofilo di 2° livello al di fuori dell'Associazione di appartenenza solo per attività promozionali (es. giornate tipo Open day, progetti scuola, etc.);
- nel contesto degli eventi sportivi, non può affiancare Atleti under 18 nelle esercitazioni di prova campo, né presentare eventuali esposti formali al Delegato Federale in caso di contestazione dell'operato dell'Ufficiale di Gara.

Le attività del Primo Livello dovranno essere svolte sotto la guida e supervisione di un Tecnico di 2° Livello o di un referente tecnico federale.

È il livello di formazione iniziale degli operatori cinofili sportivi. La natura dei percorsi di acquisizione della qualifica (unità di competenza), l'organizzazione operativa della formazione e i requisiti specifici di accesso sono fissati dal Consiglio Federale, in accordo con i principi generali dettati dallo SNaQ, con possibilità di cooperazione e sinergia con altri enti e strutture di formazione.

Per essere ammesso all'iter formativo, l'Atleta agonista deve avere almeno 16 anni compiuti ed essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore (licenza media).

Il programma di formazione dovrà essere articolato al fine di fornire una solida preparazione di base sulle materie fondamentali per la pratica sportiva amatoriale, elementi di cinognostica, etologia e psicologia canina, igiene e profilassi, fisiologia del cane, primo soccorso BSLD, corretto utilizzo di strumenti e attrezzature, alloggiamento del cane, tecniche di addestramento e metodi di allenamento, formazione del binomio cane-atleta (in funzione delle diverse età e abilità) e la pratica di almeno 1 disciplina cinofila. A livello normativo sarà richiesta una preparazione adeguata almeno per quanto concerne la Federazione e il suo ordinamento interno, nonché gli elementi di diritto civile e penale inerenti la detenzione del cane e il benessere animale.

L'eventuale possesso di titoli sportivi documentati, nelle discipline cinofile argomento dello specifico corso, deve essere valutato in via equitativa per la parte pratica dell'esame.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande a risposta multipla) con un massimo del 100 % delle domande e una prova orale. La prova pratica consiste nella dimostrazione di conduzione di un cane in condizioni di indifferenza a estranei inoffensivi e nella dimostrazione amatoriale della disciplina sportiva trattata nel corso.

ART. 1.2 – TECNICO SPORTIVO DI SECONDO LIVELLO

È la prima qualifica tecnica pienamente autonoma per lo svolgimento delle attività didattiche. Essa richiede l'accertamento delle competenze necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività di specializzazione iniziale.

Può accompagnare tutte le tipologie di Atleti appartenenti alla squadra dell'associazione sportiva dilettantistica di appartenenza e presentare, su delega del proprio Presidente, eventuali esposti formali al Delegato Federale in caso di contestazione dell'operato dell'Ufficiale di Gara.

Per essere ammesso al corso, l'Atleta deve avere almeno 18 anni compiuti, essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore (licenza media) e la qualifica di Tecnico di 1° Livello (o titolo equipollente).

Per il conseguimento di una qualifica di Secondo Livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, corrispondenti alle competenze richieste.

Il programma di formazione dovrà essere articolato al fine di fornire una solida preparazione avanzata sulle materie fondamentali per la pratica sportiva agonistica, approfondimenti di cinognostica, cinotecnica, etologia e psicologia canina, neuroscienze, anche per la correzione di problemi comportamentali, primo soccorso sanitario veterinario, tecniche di addestramento e metodi di allenamento, formazione del binomio cane-atleta (in funzione delle diverse età e abilità) e la pratica agonistica di almeno 1 disciplina cinofila. A livello normativo sarà richiesta una preparazione adeguata almeno per quanto concerne l'ordinamento sportivo generale, nonché una conoscenza approfondita sugli aspetti civili e penali inerenti la detenzione del cane e il benessere animale.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande aperte) e una prova orale. La prova pratica consiste nella dimostrazione di conduzione di un cane in contesto urbano e nella dimostrazione agonistica della disciplina sportiva trattata nel corso.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande a risposta multipla) e una prova orale. La prova pratica consiste nella dimostrazione di conduzione di un cane in condizioni di indifferenza a estranei inoffensivi e nella dimostrazione amatoriale della disciplina sportiva trattata nel corso.

L'eventuale possesso di titoli sportivi documentati, nelle discipline cinofile argomento dello specifico corso, deve essere valutato in via equitativa al fine dell'assegnazione di crediti formativi supplementari per la parte pratica dell'esame.

ART. 1.3 – TECNICI SPORTIVI DI TERZO E QUARTO LIVELLO

Le qualifiche di terzo e quarto livello sono organizzate dalla Federazione anche d'intesa con il CONI e le Scuole dello Sport individuate da Sport e Salute, anche in contesti didattici di carattere interdisciplinare.

Tali qualifiche identificano, a livelli superiori, operatori sportivi in grado di coordinare altri Tecnici e allenare qualsiasi Atleta o squadra di categoria agonistica nazionale o anche internazionale, lavorando con compiti di responsabilità in team complessi e di alto profilo.

Oltre allo svolgimento dell'attività didattica, possono esercitare la docenza e coordinare programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività e collaborare a programmi di ricerca tecnico-scientifica.

I percorsi formativi stabiliti prevedono moduli dedicati a diritto e legislazione sportiva, elementi di medicina sportiva, marketing e management, piani di apprendimento e di allenamento, strumenti avanzati di comunicazione e formazione.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande aperte) e nella discussione di una tesi elaborata personalmente su argomento assegnato dalla Commissione. Non è prevista prova pratica.

TITOLO 2 – UFFICIALI DI GARA

ART. 2.1 – UFFICIALE DI GARA DI PRIMO LIVELLO (ALLIEVO)

Il Primo Livello **ALLIEVO UFFICIALE DI GARA** non corrisponde a una qualifica professionale che abilita ad agire immediatamente in autonomia sul campo, ma serve all'introduzione/avvicinamento alla carriera.

Le attività del Primo Livello dovranno essere svolte come assistentato, per un periodo di almeno 6 mesi, partecipando ad almeno 3 eventi sportivi (di cui almeno 1 di rilevanza nazionale) sotto la guida e supervisione di un Ufficiale di Gara nazionale.

La formazione dell'Allievo Ufficiale di Gara può essere finalizzata alla successiva abilitazione in una o più, o tutte, le discipline e specialità sportive contemplate dalla Federazione.

Per il conseguimento della qualifica di Primo Livello è necessario che il candidato (di età minima anni 18, derogabile a 16 per meriti sportivi) abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che, espressi in termini di crediti, corrispondono ad almeno 10 punti credito.

Nel piano di formazione dell'Ufficiale di Gara di 1° Livello dovrà essere prestata particolare cura, oltre agli aspetti regolamentari della disciplina sportiva per la quale si candida alla qualifica, anche alla conoscenza del quadro normativo di riferimento federale, nonché alle materie attinenti agli aspetti giuridici, etici e biologici indispensabili per la tutela del benessere animale. Completano il bagaglio formativo dell'Ufficiale di Gara di 1° Livello le esercitazioni pratiche relative all'allestimento del campo di gara, verifica dell'idoneità delle attrezzature presenti, lettura del microchip del cane, misurazioni cinometriche di base (es. altezza al garrese), posizionamento nel campo di gara, capacità di valutazione delle prestazioni, capacità di relazione con il binomio.

I crediti in maturazione sono associati anche allo svolgimento di attività pratiche (quali gli assistentati) e contribuiscono al conseguimento dei requisiti per presentarsi a sostenere gli esami di Livello superiore. L'eventuale possesso di titoli sportivi documentati, nelle discipline cinofile argomento dello specifico corso, deve essere valutato in via equitativa al fine dell'assegnazione di crediti formativi supplementari per la parte teorica dell'esame.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande a risposta multipla) e una prova orale. La prova pratica consiste nella valutazione di un binomio impegnato nella disciplina/specialità per la quale si richiede la qualifica, svolta in modalità comparativa con la Commissione esaminatrice.

ART. 2.2 – UFFICIALE DI GARA DI SECONDO LIVELLO

L'**UFFICIALE DI GARA di 2° Livello** è la prima qualifica tecnica operativa pienamente autonoma. Si può accedere dopo avere conseguito la qualifica di Primo Livello e maturato le competenze teoriche ed esperienze pratiche necessarie al conseguimento della qualifica.

L'Ufficiale di Gara Regionale può essere abilitato su una o più, o a tutte, le discipline e specialità sportive previste dalla Federazione, in base alle competenze per le quali abbia conseguito una qualifica.

Nel piano di formazione dell'Ufficiale di Gara di 2° Livello dovrà essere prestata particolare cura, oltre agli accurati approfondimenti regolamentari della disciplina sportiva per la quale si candida alla qualifica, anche alla conoscenza del quadro generale dell'ordinamento sportivo, nonché alle materie attinenti agli approfondimenti giuridici, etici e biologici indispensabili per la tutela del benessere animale. Completano il bagaglio formativo dell'Ufficiale di Gara di 2° Livello le esercitazioni pratiche da realizzarsi tramite assistentato, relative all'allestimento del campo di gara, verifica dell'idoneità delle attrezzature presenti, lettura del microchip del cane, misurazioni cinometriche, posizionamento nel campo di gara, capacità di

valutazione delle prestazioni, capacità di relazione con il binomio (con Atleti di diverse età e abilità), gestione delle eventuali contestazioni.

La prova teorica di esame per questo livello consiste in una prova scritta (questionario con domande aperte) e una prova orale. La prova pratica consiste nella valutazione di un binomio impegnato nella disciplina/specialità per la quale si richiede la qualifica, svolta in modalità comparativa con la Commissione esaminatrice.

L'eventuale possesso di titoli sportivi rilevanti documentati, nelle discipline cinofile argomento dello specifico corso, deve essere valutato in via equitativa al fine dell'assegnazione di crediti formativi supplementari per la parte teorica dell'esame.

ART. 2.3 – UFFICIALI DI GARA DI TERZO E QUARTO LIVELLO

Le qualifiche di terzo e quarto livello caratterizzano **UFFICIALI DI GARA** in grado di giudicare eventi sportivi Nazionali e di partecipare al corpo giudicante per eventi di rango internazionale. Possono svolgere docenza in programmi formativi per Ufficiali di Gara di 1° e 2° Livello e partecipare a programmi formativi per Tecnici, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei regolamenti di gara delle discipline e specialità per le quali sono abilitati a giudicare.

Il percorso formativo è composto da lezioni di teoria e sessioni pratiche da realizzare mediante assistentati in affiancamento agli Ufficiali di Gara di maggiore esperienza, nelle discipline e specialità per le quali si richiede l'abilitazione. Il piano di formazione degli Ufficiali di Gara di 3° e 4° Livello sarà improntato a sviluppare principalmente la personalità e la leadership, nonché l'ampliamento delle competenze generali e specifiche anche oltre il perimetro delle discipline per le quali risulta abilitato, in armonia e coerenza con i programmi previsti per i ruoli federali dalle Scuole di Formazione Sportiva, dal CONI e da Sport e Salute.

Ai fini della qualifica è attribuita particolare importanza ai risultati di carriera, siano essi in qualità di Atleta, di Tecnico, di Ufficiale di Gara .

TITOLO 3 – RUOLI COMPLEMENTARI

ART. 3.1 – EDUCATORI CINOFILI SPORTIVI

Gli Educatori Cinofili sportivi (di seguito per semplicità: Educatori) rappresentano l'ossatura portante per la diffusione della corretta cultura cinofila e per lo sviluppo del rapporto Uomo-Cane, che si realizzi nel modo più armonico e nel rispetto delle loro diverse nature e riveste un ruolo centrale, fondamentale tanto nel contesto di vita sociale quanto quello di vita sportiva.

Il percorso di formazione e qualifica dell'Educatore è articolato nelle materie previste per i Tecnici Cinofili di 1° e di 2° Livello, con l'eccezione dei moduli formativi di teoria e pratica specifici sulle discipline sportive. L'obiettivo è conseguire le competenze e le abilità necessarie per preparare i binomi a ottenere la qualifica di "Atleta Buon Cittadino" (A.B.C.).

L'Educatore è classificato come una particolare categoria di Tecnico: opera in autonomia nell'ambito delle proprie competenze (a differenza del Tecnico cinofilo sportivo di 1° livello) ma non può assumere la responsabilità nella partecipazione dell'attività didattica di un'ASD.

L'Educatore può successivamente ottenere la qualifica di Tecnico cinofilo sportivo di 2° Livello integrando la propria preparazione con i moduli formativi di teoria e pratica previsti per almeno 1 disciplina sportiva. L'eventuale possesso di titoli sportivi documentati conseguiti come conduttore in una disciplina cinofila FIDASC, deve essere valutato dalla Commissione.

In ogni caso, gli esami di teoria e pratica per ottenere la qualifica di Educatore sono sostenuti con le modalità prescritte per i Tecnici cinofili sportivi di 2° livello.

ART. 3.2 – FIGURANTI E COMMISSARI DI GARA

Figuranti e Commissari di gara rappresentano ruoli di Ufficiale di Gara "non giudicante"; essi svolgono mansioni di supporto agli Ufficiali di Gara "giudicanti" laddove previsto dai Regolamenti di ciascuna disciplina e specialità sportiva. Favorire la figura di **Ruolo Complementare** attraverso corsi di perfezionamento per ogni categoria sportiva, significherebbe poter contare su un bacino di collaborazione importante.

In quanto tali rivestono una qualifica di 1° livello, per il cui conseguimento sono determinati i requisiti e le modalità di formazione all'interno dei citati Regolamenti delle discipline e specialità sportive nelle quali sono definiti i rispettivi ruoli.